

L'Agenda masternaut del mese di marzo 2014

LEGGI

COSTI MINIMI: L'AUTORITÀ PER LE SANZIONI

Direttiva del Ministro del Trasporti 10 gennaio 2014, pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Con questa direttiva, si mira ad individuare l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni (si tratta di quelle previste dall'art. 83-bis del D.L. n. 112/2008). In particolare, la direttiva detta i criteri per l'assegnazione della competenza a comminare le sanzioni all'interno dell'organizzazione periferica del MIT, indispensabile per dare il via alle procedure sanzionatorie. I principali atti procedimentali sono riconosciuti all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanzia. quindi la direttiva passa ad occuparsi degli adempimenti in capo agli Uffici della Motorizzazione

Civile (UMC), competenti a emettere il provvedimento sanzionatorio

UMC

La direttiva dispone che gli UMC, verificata la regolarità formale degli atti istruttori e il rispetto del diritto di difesa del presunto trasgressore, emettano il provvedimento sanzionatorio, contro il quale potrà essere proposto ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni.

Fattispecie.

Per quanto riguarda le fattispecie. la direttiva prevede due ipotesi, diversamente sanzionate: a) Il committente versa al vettore un corrispettivo inferiore ai costi minimi In questa ipotesi. solo in caso di contratto non scritto, il committente incorre in una sanzione di importo pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base delle tabelle ministeriali

b) Il committente paga il vettore oltre il termine di 90 giorni In questa ipotesi, sia in caso di contratto scritto che in caso di contratto non scritto, il committente incorre in una sanzione di importo pari al 10% dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1 000 euro

Si precisa che l'importo della sanzione risulta predeterminato dal legislatore, quindi agli UMC non è riservato alcun potere discrezionale sulla commisurazione della sanzione rispetto alla gravità della violazione commessa.

Ulteriori istruzioni operative saranno riportate in un'apposita circolare della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

RINVIO PAGAMENTO PREMI INAIL.

D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014

SOMMARIO

LEGGI

- Costi minimi: l'autorità per le sanzioni
- Rinvio pagamento premi Inail
- Sanatoria Equitalia
- Retribuzioni convenzionali per lavoratori all'estero
- Finanziamenti a favore delle PMI
- Nuova certificazione per l'asseverazione della regolarità contrattuale
- Accertamento contemporaneo di più violazioni al C.d.S.

- Nuovo codice di comportamento per gli ispettori del lavoro
- Inasprimento delle sanzioni per il datore di lavoro
- Approvazione del "barrato rosa"
- Nuovo saggio di interesse legale e versamenti Inps
- Aiuto alla crescita economica e incentivi alle imprese
- Compensazione crediti con la PA
- Liceità del contratto di somministrazione
- Per definire un tasso «usuraio» si calcolano «tutte» le spese sostenute



L'Agenda del mese panoramica

Con questo decreto sono stati rinviati i termini per il pagamento dei premi Inail alla data del 16 maggio 2014. L'Inail ha precisato in una nota che il differimento al 16 maggio riguarda anche il termine per comunicare la volontà di avvalersi della rateizzazione, precedentemente fissato al 17 marzo 2014. Pertanto il pagamento rateale, per effetto del rinvio del termine, contempla di fatto tre rate, o meglio il premio è suddiviso in quattro rate, ma le prime due convergono nella rata con scadenza 16 maggio 2014. Entro quest'ultima data, va versato il 50% del premio senza maggiorazione di interessi, alla seconda e alla terza rata vanno invece applicati gli interessi. pari al 2,08%.

SANATORIA EOUITALIA

Legge di stabilità 2014. Comunicato Equitalia del 23 gennaio 2014

Con questo comunicato, Equitalia ha chiarito l'ambito di applicazione della sanatoria per le somme iscritte a ruolo. La Legge di Stabilità 2014, all'art, 1, ha infatti previsto una sanatoria per i contribuenti destinatari di cartelle ed avvisi di accertamento affidati all'Equitalia quale agente della riscossione. Tali soggetti, infatti, possono beneficiare di una definizione agevolata, evitando il pagamento di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e a titolo di interessi di mora, relativamente alle somme dovute ad Equitalia fino alla data del 31 ottobre 2013, per le quali sia stato effettuato il pagamento dell'intero importo entro il termine ultimo del 28 febbraio 2014 (presso tutti gli sportelli Equitalia o gli uffici postali, tramite bollettino F35).

Il comunicato Equitalia chiarisce che rientrano nell'agevolazione dell'esonero dagli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al C.d.S. elevate da Comuni e Prefetture, mentre restano esclusi dal beneficio i contributi richiesti dall'Inps e dall'Inail. Equitalia inoltre precisa che la sanatoria va applicata anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o di altri casi particolari.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER LAVORATORI ALL'ESTERO

Circolare Inps n. 8 del 22 gennaio 2014

L'Inps, con questa circolare fornisce istruzioni operative sulle retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per il 2014, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. La circolare precisa che tali disposizioni si applicano non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extra Ue. Le retribuzioni convenzionali applicano, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non previste dagli accordi di sicurezza sociale.

Con circolare del 31 gennaio l'Inail ha poi aggiunto che, rispetto all'ambito territoriale di applicazione, ai fini assicurativi Inail, sono esclusi dall'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali gli Stati dell'UE. gli Stati ai quali si applica la normativa UE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale (nell'area con-Bosnia-Erzegovina, tinentale: Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Turchia).

Inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, il calcolo dei premi dei lavoratori interessati è fissato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto ministeriale del 23 dicembre 2013.

FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE PMI

Decreto MISE 27 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014

Con questo decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico prevede i requisiti, le condizioni di accesso, la misura massima dei contributi, nonché le modalità di concessione, erogazione e controllo in relazione ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezza-

delle novità normative

ture da parte delle piccole e medie imprese. Il decreto del Fare ha infatti previsto che le PMI possano accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l'acquisto, anche con leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, oltre agli investimenti in hardware, software e in tecnologie digitali. Vediamo i principali punti della disciplina. Durata.

Il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto

Modalità e valore.

Il finanziamento deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, pur se suddiviso in più iniziative di acquisto. Il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti.

Concessione ed erogazione.

Il finanziamento è concesso entro il termine del 31 dicembre 2016 dalla banca o dall'intermediario finanziario, alla quale la Cassa depositi e prestiti corrisponde provvista. Il MISE eroga alle banche un parziale contributo a copertura degli interessi. *Oaaetto*.

Le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, pertanto le aziende di autotrasporto possono beneficiare del

finanziamento solo per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature diverse da veicoli adibiti al trasporto su strada.

Presentazione della domanda. Le imprese interessate possono presentare alla banca la richiesta di finanziamento, unita alla domanda di accesso al contributo e da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti. Con una prossima circolare, comunque, il MISE darà istruzioni precise per la presentazione della domanda.

NUOVA CERTIFICAZIONE PER L'ASSEVERAZIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRATTUALE

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ordine Consulenti lavoro

Protocollo d'intesa 15 gennaio 2014

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stipulato e pubblicato sul proprio sito istituzionale un Protocollo d'intesa con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro per l'asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e di retribuzione. Vediamo i punti fondamentali.

Scopo.

Lo scopo del protocollo è quello di semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e di diffondere una cultura di legalità in tale ambito.

Rilascio e oggetto.

Con questo protocollo l'asseverazione di conformità, cosiddetta ASSE.CO. viene rilasciata dal Consiglio Nazionale dei Con-





sulenti del Lavoro, anche mediante la Fondazione Studi. Tale asseverazione consente di certificare la regolarità delle imprese in materia di lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, obblighi contribuivi e pagamento della retribuzione, relativi al lavoro subordinato e parasubordinato instaurati dai datori di lavoro. Viene rilasciata esclusivamente su istanza presentata dal datore di lavoro.

Durata.

L'asseverazione di conformità ha validità di 1 anno, ma sono previste verifiche quadrimestrali volte a constatare il sussistere delle condizioni di regolarità.

Sanzioni. Il Protocollo prevede l'applicazione di un regime sanzionatorio penale nel caso di falsa attestazione sia da parte del datore di lavoro che da parte del consulente.

Elenco beneficiari.

L'elenco dei datori di lavoro che otterranno l'ASSE.CO. sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e su quello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Effetti della certificazione.

Il Protocollo prevede che, ferme le priorità nell'attività di vigilanza, il Ministero del Lavoro orienti la propria attività di controllo prioritariamente nei confronti delle imprese prive dell'ASSE. CO. e che con successive intese, le parti potranno individuare ulteriori ipotesi di applicazione della certificazione. Inoltre, l'ASSE.CO. potrà essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, a qualsiasi fine in linea



L'Agenda del mese panoramica

con le finalità del Protocollo e riconducibile al riconoscimento della regolarità delle condotte del datore di lavoro in materia di lavoro e di legislazione sociale.

ACCERTAMENTO CONTEMPORANEO DI PIÙ VIOLAZIONI AL C.D.S

Ministero dell'Interno, nota del 15 gennaio 2014

Con questa nota, il Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno ha dato chiarimenti sui casi previsti dal Codice della Strada in cui siano accertate contemporaneamente più violazioni, da cui consegua la decurtazione di un massimo di 15 punti. In particolare, è stato chiesto se il limite di 15 punti può essere superato anche in caso di violazioni di norme che prevedano la sospensione della patente solo in caso di recidiva, a prescindere dal verificarsi dei presupposti che consentono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Il Ministero chiarisce che in quest'ultima ipotesi il cumulo materiale dei punti può essere disposto solo se l'agente accertatore è a conoscenza del fatto che il trasgressore, nel biennio precedente, ha commesso analoga violazione già definita. Il limite, infatti, può essere superato solo alla seconda violazione dalla quale consegue la sospensione immediata della patente.

NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO PER GLI ISPETTORI DEL LAVORO

Ministero del Lavoro. Decreto del 15 gennaio 2014 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con auesto decreto sul nuovo "Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro" il Ministero riordina la materia e definisce regole per quanto riguarda la condotta che gli ispettori sono tenuti ad osservare nella loro attività di vigilanza. Il nuovo codice conferma l'impianto generale della precedente disciplina, ma inserisce alcune nuove disposizioni a garanzia dell'imparzialità e della terzietà del personale ispettivo. In particolare, si vieta agli ispettori di chiedere o accettare regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

Altra norma, l'art. 27, impone al personale ispettivo il dovere di comunicare al superiore l'appartenenza ad associazioni il cui ambito di interesse possa interferire con lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Nella norma successive (art.28) si impone agli ispettori di rifiutare incarichi di collaborazione da soggetti privati che, nel biennio precedente il conferimento dell'incarico, siano stati oggetto di verifica ispettiva da parte dello stesso personale.

INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, Circolare Ministero del Lavoro n. 22277 del 27 dicembre 2013

In questo decreto, più conosciuto come "decreto Destinazione Italia", si prevede un aumento degli importi delle sanzioni connesse all'impiego di lavoratori in nero, alla violazione delle disposizioni in materia di durata media dell'orario di lavoro, di riposi





giornalieri e settimanali nonché un aumento delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. In particolare l'inasprimento delle sanzioni di articola come

- è aumentato del 30% l'importo della sanzione della mancata comunicazione di assunzione di lavoratori subordinati al Centro per l'Impiego; il minimo passa da 1.500 a 1.950 euro, il massimo passa da 12.000 a 15.600 euro; la sanzione è applicabile per ciascun lavoratore irregolare con una maggiorazione di 195 euro a fronte dei 150 euro previsti finora, per ogni giorno di lavoro a nero effettuato. Inoltre è stata esclusa la possibilità per i datori di lavoro di richiedere la riduzione della sanzione mediante la procedura di diffida:
- sono decuplicate le sanzioni applicate per il superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro e per il mancato riconoscimento del riposo giornaliero o settimanale: il minimo passa da 100 a 1.000 euro, il massimo passa da 5.000 a 50.000 euro; la sanzione è graduata in base al numero di lavoratori coinvolti o al periodo di

riferimento della violazione;

• è aumentato del 30% l'importo della somma aggiuntiva che il datore di lavoro deve versare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione della propria attività adottato in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di lavoro irregolare: il minimo passa da 2.500 a 3.250 euro, il massimo passa da 1.500 a 1.950 euro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inoltre emanato una circolare con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine alla decorrenza delle nuove disposizioni.

APPROVAZIONE DEL "BARRATO ROSA"

Direzione Generale per la Motorizzazione. Circolare del 23 dicembre 2013

La Direzione Generale per la Motorizzazione con questa circolare ha precisato le modalità relative al rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306/M, denominato "barrato rosa" previsto per i veicoli-batteria.

La circolazione dei veicoli-batteria è infatti subordinata al rilascio del certificato di approvazione di tale modello e pertanto, al fine di regolamentare l'utilizzo di tali veicoli, il Ministero ha disposto le modalità e le verifiche da adottare, in relazione alla data di immissione in servizio dei veicoli e alla marcatura presente sulla targa.

NUOVO SAGGIO DI INTERESSE LEGALE E VERSAMENTI INPS

Decreto MEF 12 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013 e Circolare Inps n. 2 del 10 gennaio 2014

Con il decreto della fine dello scorso anno, si è fissato il nuovo saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile. che a decorrere dal 1º gennaio 2014, è dell'1%. L'Inps è dunque intervenuta con una circolare per dare chiarimenti sui riflessi di tale modifica sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Si tratta di determinate ipotesi di omesso o ritardato versamento dei contributi, per le quali la legge riconosce una riduzione delle sanzioni civili alla

Scegliere il partner giusto è importante.

La soluzione per la gestione delle flotte aziendali ha il suo leader di mercato. Masternaut progetta e commercializza innovative soluzioni telematiche per le aziende di trasporto che permettono ai clienti e ai partners di realizzare rivoluzionari cambiamenti nelle loro performance e prestazioni di servizio.





L'Agenda del mese panoramica

misura degli interessi legali. L'Inps chiarisce, quindi, che la misura dell'1% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1º gennaio 2014. Per le esposizioni debitorie pendenti a tale data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA E INCENTIVI ALLE IMPRESE

L. 27 dicembre 2013, n. 147 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - S.O. n. 87

La Legge di stabilità 2014, come emendata dal decreto Salva Italia, ha previsto, per il prossimo triennio, un rafforzamento dell'incentivo alla patrimonializzazione delle imprese. La legge già prevedeva di escludere dalla base imponibile del reddito di impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili in riserve di capitale, per cui dal 2011, le s.p.a., le s.a.p.a., le s.r.l., le cooperative, gli enti commerciali residenti diversi dalle società, i trust e le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti commerciali non residenti hanno avuto la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa annuale un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, applicando una variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 una percentuale del 3%.

La Legge di stabilità ha aggiunto

una nuova disposizione in materia, in cui si prevede che "per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento".

I criteri per determinare l'aumento del patrimonio rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro versati dai soci e gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli accantonati nelle riserve non disponibili; rilevano invece come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto per attribuzioni a qualsiasi titolo ai soci. Gli incrementi e i decrementi rilevano pro quota in relazione al periodo in cui sono stati effettuati. Qualora l'importo deducibile superi il reddito imponibile. l'eccedenza può essere dedotta negli anni successivi. La Legge di stabilità, infine, ha stabilito che ai fini della determinazione degli acconti lres/lrpef 2014 e 2015 si debba tener conto dell'agevolazione calcolata in base all'aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014, 4% per il 2015).

COMPENSAZIONE CREDITI CON LA PA

Decreto del 14 gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014 Le imprese che vantano dei cred-

Le imprese che vantano dei crediti da una Pubblica Amministrazione (PA) grazie a questo decreto possono compensarli con some dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso

tributario. I crediti compensabili sono quelli non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, **maturati dal 31 dicembre 2012** nei confronti di pubbliche amministrazioni, specificamente richiesti del creditore. Vediamo in dettaglio le modalità e le condizioni per compensare i crediti.

Soggetti

Vanno considerati Pubblica Amministrazione: lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Crediti e compensazione

I crediti vantati nei confronti della PA sono quelli derivanti da contratti di somministrazione, forniture e appalti.

La compensazione, invece, può avvenire rispetto a somme dovute per:

- accertamento con adesione;
- definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio;
 - adesione ai processi verbali di constatazione;
 - acquiescenza;
- definizione agevolata delle sanzioni;
- conciliazione giudiziale;
- mediazione tributaria. Modello F24 Crediti PP.AA.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 31 gennaio scorso, ha approvato questo specifico modello «F24.» prevedendo apposite tecniche di trasmissione da utilizzare per il pagamento delle somme con compensazione dei crediti certificati nei

delle novità normative

confronti di Pubbliche Amministrazioni.

Il modello contiene il campo «numero certificazione credito» dove riportare il numero assegnato dalla piattaforma elettronica di certificazione
e deve essere trasmesso attraverso
i servizi telematici dell'Agenzia delle
Entrate. I codici tributo per l'utilizzo
in compensazione dei crediti certificati, verranno stabiliti con successiva risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate.

Condizioni.

Il pagamento dei debiti è perfezionato quando risultano rispettate tali condizioni:

- i crediti utilizzati in compensazione non devono essere già stati pagati dalla PA o impiegati per le altre finalità consentite dalla legge (per esempio, l'estinzione delle cartelle di pagamento); i crediti devono risultare da certificazione rilasciata mediante la piattaforma elettronica di certificazione, predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato:
- la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato;
- il soggetto titolare del debito da accertamento tributario deve coincidere con il soggetto che vanta il credito risultante dalla certificazione;
- il modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non deve presentare pagamenti diversi da quelli identificati dai codici della tabella allagata al decreto, pubblicata anche sul sito dell'Agenzia;
- l'utilizzo, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti tributari da accertamento, di altri crediti in compensazione, diversi da quelli certificati, deve risultare conforme alle regole esistenti rispetto al controllo preven-

tivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24;

• l'addebito sul c/c bancario o postale del saldo positivo del modello F24 telematico deve essere andato a buon fine.

LICEITÀ DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Interpello Ministero del Lavoro n. 5 del 30 gennaio 2014

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del ministero del Lavoro ha risposto con un interpello a un quesito posto da Confindustria relativamente alla corretta applicazione dell'art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, riguardante la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro.

In particolare la domanda riguardava il fatto se l'impresa utilizzatrice della somministrazione sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della legge vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La risposta del ministero spiega che l'azienda che sottoscrive un contratto di somministrazione non ha alcun obbligo di comunicazione sulla valutazione dei rischi, ma soltanto quello di dimostrare, in caso di eventuale ispezione, di aver effettuato tale valutazione esibendo il relativo documento.

PER DEFINIRE UN TASSO «USU-RAIO» SI CALCOLANO «TUTTE» LE SPESE SOSTENUTE

Corte di Cassazione, con sentenza del 9 gennaio 2013 n. 350

Come si fa a definire usuraio un tasso di interesse? Per la Corte di Cassazi-





one, con sentenza del 9 gennaio 2013 n. 350, la risposta non si deduce in maniera matematica dalla normativa in cui si stabilisce che la determinazione degli interessi va effettuata nel rispetto del tetto stabilito nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Secondo la Suprema Corte, infatti, per classificare un interesse come usurario e quindi per determinare la soqlia da non oltrepassare per renderlo tale, vanno presi in considerazione, oltre agli interessi, anche l'eventuale tasso di mora in caso di ritardo nei pagamenti, le commissioni e tutte le altre spese sostenute dal cliente della banca. Perché se questa somma dovesse andare oltre la determinazione stabilita dal ricordato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze allora il contratto a cui è acganciato il pagamento degli interessi è nulla. Nella fattispecie decisa si trattava di un mutuo. Ma lo stesso principio può essere applicato anche a un finanziamento o un leasing.

Per giungere a tale conclusione la Cassazione chiama in causa l'art. 2 del decreto Legge 29 dicembre 2000. n. 394, secondo cui «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». L'inciso «a qualungue titolo» è quello che farebbe rientrare nel calcolo tutte le spese sostenute all'interno del rapporto di finanziamento, guindi non soltanto quelle calcolate a titolo di interessi sul capitale prestato.



Costi di gestione

CASSONATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ bolli	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,416	0,0250	0,1010	0,0380	0,0210	0,3640	0,1160	1,7270	0,9130	0,2210	2,8610
60.000	0,4330	0,416	0,0250	0,1010	0,0380	0,0140	0,2430	0,1160	1,3830	0,6090	0,1470	2,1390
80.000	0,325	0,416	0,0250	0,1010	0,0380	0,0110	0,1820	0,1160	1,2120	0,4570	0,1100	1,7790
100.000	0,2600	0,416	0,0250	0,1010	0,0380	0,0080	0,1460	0,1160	1,1080	0,3650	0,0880	1,5610

CISTERNATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ bolli	Assicura- zioni	Autostrade	Totale	Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,3890	0,0250	0,1010	0,0570	0,0590	0,4880	0,1240	2,0030	1,0750	0,2210	3,2990
60.000	0,5330	0,3890	0,0250	0,1010	0,0570	0,0390	0,2990	0,1240	1,5670	0,7160	0,1470	2,4300
80.000	0,4000	0,3890	0,0250	0,1010	0,0570	0,0290	0,2240	0,1240	1,3490	0,5370	0,1100	1,9960
100.000	0,3200	0,3890	0,0250	0,1010	0,0570	0,0240	0,1790	0,1240	1,2190	0,4300	0,0880	1,7370

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

GENNAIO 2014

Il primo mese dell'anno ha fornito segnali contrastanti sul fronte dei costi d'esercizio dell'autotrasporto. Da una parte il prezzo del gasolio ha registrato diminuzioni sia in termini assoluti che ponderati mentre altre voci di costo sono lievitate a cominciare dai noti aumenti dei pedaggi autostradali oltre che dall'incremento del costo del lavoro e delle trasferte. Sostanzialmente immutate altre voci di costo come quello dei pneumatici e dei veicoli industriali.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA











3.TAGLIA 4.LEGGI

5.CONSERVA